

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
"GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.p.A." in sigla "GEAS
S.p.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 44, L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s. m., una Società per Azioni denominata: "GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.p.A." in sigla "GEAS S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività e servizi pubblici:

- a) esercizio delle attività che concorrono a integrare il servizio idrico integrato, tra le quali captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico batteriologiche, servizi di fognoture e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, I° comma, lett. f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque);
- b) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale;
- c) produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- d) impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, nonché installazione e gestione di impianti per servizi di smart cities
- e) la promozione di un mercato dei servizi energetici anche in qualità di E.S.CO. (Energy Service Company) operando nel settore, in attuazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115, offrendo servizi energetici integrati in una logica di energy performance contracting e di assistenza all'utente nel reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti, anche attraverso l'attività di ricerca, sviluppo, l'installazione e la realizzazione di impianti di produzione e/o risparmio di energia da fonti rinnovabili, in favore di amministrazioni pubbliche e soggetti privati;
- f) raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata;
- g) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero

al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale;
- promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale.

La Società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ad esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge.

La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 19 luglio 2005 n. 1058 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

La società ha sede legale nel Comune di Tione di Trento. L'Assemblea degli azionisti ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove unità locali, filiali, succursali, uffici, agenzie,

numero di azioni non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale .

Le azioni detenute dai Comuni della Comunità delle Giudicarie, costituenti almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, devono constare da unico certificato azionario se emesso, per ogni Comune possessore, il quale, a garanzia della previsione di cui al comma precedente, deve restare sempre depositato con apposita e specifica annotazione di vincolo, presso la sede della Società. Tale deposito essendo costituito a norma di legge dà diritto a partecipare alle assemblee sociali.

Le azioni detenute dai Comuni della Comunità delle Giudicarie in eccedenza al 20% (venti per cento) del capitale sociale possono constare di una pluralità di certificati se emessi e sono liberamente trasferibili.

6.3 Aumenti del capitale potranno avvenire con il rispetto delle disposizioni di legge e con delibera dell'Assemblea Straordinaria anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Articolo 7

Le azioni sono tutte nominative ed indivisibili.

Articolo 8

8.1 Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli Azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, secondo le modalità previste dall'art. 2441 C.C., fatto salvo il vincolo di mantenere la società a totalitaria partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 6 punto 2 del presente Statuto.

Per l'esercizio del diritto d'opzione deve essere concesso agli Azionisti un termine non inferiore a giorni 90 (novanta) dalla pubblicazione dell'offerta da effettuarsi a norma di legge.

8.2 Fatta eccezione per le azioni vincolate possedute dai Comuni del Comprensorio delle Giudicarie di cui all'articolo 6 punto 2 del presente Statuto, qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, buoni azionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione o buoni di assegnazione, nonché nel caso di trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri Soci, inviando loro nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico una comunicazione, a mezzo lettera Raccomandata A.R., in cui siano specificate le quantità che si intendono cedere, il prezzo a cui si intende effettuare il trasferimento, il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi acquirente/i, e le relative condizioni di trasferimento.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate sul libro dei soci.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione: "Il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'articolo otto dello Statuto Sociale".

8.3 Fatto salvo il vincolo di cui all'art. 6 punto 2 del presente Statuto, le azioni e/o buoni azionari, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, potranno essere liberamente trasferite dal socio:

- ad altri soci;
- a società controllanti e controllate, sempre ché la cessionaria assuma tutti gli obblighi della cedente e si impegni alla retrocessione a essa, che dovrà impegnarsi al riacquisto, nel caso venga meno il rapporto di controllo. Copia del contratto con l'assunzione di detti obblighi dovrà essere trasmessa alla società "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." unitamente alla richiesta di volturazione nel libro dei soci;
- alla società "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." nel caso in cui la stessa realizzi l'acquisto di azioni proprie e per le cessioni delle stesse azioni ai propri soci;
- alla società "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." in cambio di azioni di altre società al fine di acquisire o integrare il controllo delle stesse.

Per controllante si intende la società che risulti tale ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 C.C. o da altra norma più restrittiva.

Articolo 9

La Società può emettere a norma di legge azioni privilegiate, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Articolo 9-bis

Organi sociali

Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci; l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco unico.

La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando particolari esigenze lo richiedono entro 180 (centottanta) giorni ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci entro i limiti di legge;
- d) altri oggetti di sua competenza a sensi di legge e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Articolo 13

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando occorre deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sugli altri eventuali oggetti di sua competenza a sensi di legge.

Articolo 14

Il diritto di intervento alle Assemblee è regolato dalle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea solo da altri soci della società muniti di delega scritta, con le formalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del C.C..

Articolo 15

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 16

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, sia in

l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa.

3. Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.

4. I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la correlata documentazione.

Articolo 19 ter

(Indirizzo e controllo strategico)

1. Gli enti pubblici soci esercitano in concerto tra loro l'indirizzo e il controllo strategico, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all'ambito territoriale d'azione del contratto di servizio, nel quale dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale.

2. Per soddisfare le finalità di cui al precedente comma 1, è istituito, quale organo distinto e separato rispetto all'organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, un comitato per l'indirizzo e il controllo strategico (il "Comitato") composto da 7 (sette) membri scelti tra i rappresentanti legali pro-tempore degli Enti soci i quali possono delegare la partecipazione al Comitato.

3. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea in modo che siano rappresentate le realtà territoriali servite dalla Società.

4. I componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo Amministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di rivestire la carica di rappresentante legale pro-tempore dell'ente socio. In caso di cessazione dalla carica

- (iii) approva il budget annuale di previsione della società;
- (iv) autorizza le operazioni immobiliari il cui valore sia superiore ad un terzo del patrimonio netto;
- (v) autorizza la costituzione di garanzie reali per importi superiori ad un terzo del patrimonio netto;
- (vi) autorizza la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, definendo le condizioni, i contenuti e gli obiettivi essenziali della partecipazione in linea con gli indirizzi programmatici della società.

Articolo 19quinquies

(Obblighi informativi nei confronti dei soci)

1. L'organo Amministrativo ha l'obbligo di trasmettere agli enti pubblici soci relazioni annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni annuali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società per conto dei singoli soci. Tali relazioni potranno altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri appositamente richiesti dall'ente socio.
2. È inoltre onere dell'organo Amministrativo rassegnare ai soci una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della Società ed agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale approvato dall'Assemblea, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea Soci, ove prevista dalla normativa vigente, di deliberare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Ai sensi dell'art. 2449 del C.C. e dell'art. 44, L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., ai soci Comuni della Comunità delle Giudicarie spetta la nomina diretta dell'Amministratore unico, ovvero, in caso di organo Amministrativo collegiale, della maggioranza degli amministratori.

I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

presupposti, la riunione sarà considerata tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Articolo 23

Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza effettiva degli amministratori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito.

Il verbale viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Articolo 25

All'Organo Amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo esclusivo all'Assemblea.

Articolo 26

L'Organo Amministrativo potrà delegare a un solo amministratore, all'atto della nomina o successivamente, parte delle proprie attribuzioni, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vicepresidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, istituire comitati tecnici, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Articolo 27

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della Società sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed altresì in giudizio, in qualsiasi Tribunale o giurisdizione, spettano con firma disgiunta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (nei limiti della delega) ed ai Procuratori per le operazioni a loro affidate.

Articolo 28

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo che segue, nel caso in cui vengano a cessare dalla propria carica per qualunque ragione nel corso dell'esercizio uno o più amministratori fra quelli nominati dall'Assemblea dei soci, gli amministratori in carica provvederanno alla cooptazione di

dall'ordinamento.

31.4 E' in ogni caso riservata ai soci Comuni della Comunità delle Giudicarie la nomina di un membro effettivo il quale assumerà altresì le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, ed uno Supplente.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 32

32.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

32.2 L'assemblea dei soci provvede alla nomina di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo diversa disposizione di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 33

33.1 Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 34

34.1 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

34.3 Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i